

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 MARZO 2010, N. 10658: gli atti normativi dell'ente locale di natura secondari non possono fissare valori limite meno restrittivi di quelli disposti dalla legislazione statale per determinare la nocività dei rifiuti. Fattispecie riguardante i valori massimi di concentrazione delle diossine e degli idrocarburi stabiliti all'Allegato 5 della parte IV del D.lgs. n. 152/06 oltre i quali materiali che li contengono sono considerati pericolosi e non sono ammessi al compostaggio.

« Si deve, quindi, rilevare che la ... tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 fissa i valori massimi di concentrazione, mg-Kg-1, delle diossine al punto 92 (1×10^{-5}), nonché degli idrocarburi policiclici aromatici dal punto 25 al punto 38.

Si deve, poi, affermare in punto di diritto ... che atti normativi secondari dell'ente locale non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle della legislazione statale, sicché i valori limite stabiliti dalla delibera della G.R. del Veneto n. 235 del 10.2.2009 non possono trovare applicazione se in contrasto con quelli indicati nella tabella citata, salvo che contengano limiti più restrittivi. ».

« Va anche osservato che l'art. 6 quater del D.L. 30.12.2008 n. 208, convertito nella L. n. 13 del 27.2.2009, seppure formulato in termini ambigui sul punto del valore da attribuirsi alla Tabella A2, dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 7.11.2008, non individua un organo tecnico cui sia rimessa la fissazione di parametri limite di concentrazione per la individuazione dei rifiuti contenenti idrocarburi da classificarsi come cancerogeni.

Anche con riferimento agli IPA ed agli idrocarburi totali deve, pertanto, affermarsi che, in ogni caso, non possono essere superati i valori di concentrazione limite stabiliti nella citata tabella 1, colonna A, dell'allegato 5. ».



N. 22727/2009 Reg. Gen.

C.C. del 11.2.2010

N. Sent. 255

58

10658 / 10

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE**

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Pier Luigi Onorato
Consigliere “ Claudia Squassoni
“ Alfredo Maria Lombardi
“ Giovanni Amoroso
“ Guicla I. Mulliri

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona avverso l'ordinanza in data 28.5.2009 del Tribunale di Verona, con la quale è stata annullata l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.4.2009, nonché il provvedimento di sequestro degli impianti della ditta Agriflor.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Verona, in accoglimento dell'appello proposto da Tenzon Giorgio, ha annullato il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.4.2009, con il quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro degli impianti della ditta Agriflor, ed ha altresì annullato il provvedimento di sequestro preventivo dei predetti impianti emesso in data 12.7.2008.

L'ordinanza ha osservato che con legge n. 3 (rectius 13) del 2009, di conversione del D.L. n. 209 del 30.12.2008, sono state fissate le soglie oltre le quali i materiali contenenti idrocarburi sono da considerarsi pericolosi e, quindi, non ammessi al compostaggio; che con delibera della GR del Veneto 10.2.2009 n. 235 sono stati fissati i valori limite in relazione al parametro “diossine

equivalenti"; che in base all'unico riferimento tecnico in atti, costituito dalle analisi del dr. Albrizio, non risultavano superate le soglie di legge nell'attività di compostaggio esercitata dalla ditta Agriflor.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, che la denuncia per violazione di legge.

La pubblica accusa, premesso che il Tenzon è indagato del reato di cui agli art. 256, primo comma lett. a) e b), commi secondo e quarto, e 260 del D. Lgs n. 152/2006, *"per avere gestito in assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per non avere rispettato le prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa e per avere al fine di trarne un ingiusto profitto, consistito nell'assicurarsi il prezzo del conferimento di rifiuti non ammissibili al compostaggio, con più azioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzative, ricevuto o comunque gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che poi, spacciandoli per compost, smaltiva illecitamente cedendoli a titolo gratuito ed anche sostenendo i costi del trasporto a terzi che li spandevano su terreni agricoli ove si coltivano prodotti destinati all'alimentazione umana"*, denuncia l'ordinanza per violazione ed errata interpretazione degli art. 181, 182, 183, 184, 187, 195, 196 216 239, 240, 256, 257 e 260 del D. Lgs n. 152/06 e dell'Allegato 5, nonché violazione degli art. 321, 322bis, 324, 648 e 649 c.p.p. con riferimento alla violazione del giudicato cautelare.

Si denuncia in primo luogo la violazione del cd. giudicato cautelare, formatosi a seguito del rigetto da parte di questa Corte, con sentenza in data 28.1.2009, del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona, che aveva confermato il sequestro degli impianti della ditta Agriflor S.r.l.

Si deduce che nella citata sentenza di questa Corte erano stati affermati i seguenti principi di diritto:

1) che l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e fertilizzanti è disciplinato dalla normativa sui rifiuti e non dal D. Lgs n. 271/2006 in materia di fertilizzanti; 2) che nell'ipotesi di presenza nel compost di sostanze pericolose trova applicazione la disciplina del recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs n. 152/2006, con la conseguente configurabilità del reato di smaltimento di rifiuti pericolosi in assenza della autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto; 3) che nel caso in esame operano i limiti di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte quarta del decreto n. 152/2006 e all'allegato 2 al D. Lgs. n. 271/2006, limiti che risultavano superati per alcuni metalli pesanti; 4) che ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs n. 152/2006 il recupero dei rifiuti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora", sicché doveva ritenersi irrilevante la omessa statuizione di valori di soglia per le diossine, idrocarburi, fenoli e toluene nella tabella B della delibera della Giunta Regionale; 5) che doveva, pertanto, ritenersi inibito all'indagato l'impiego per la produzione del compost di sostanze tossiche e nocive quali sono pacificamente le diossine, classificate come sicuramente cancerogene; 6) che,

nel caso in esame, i livelli di concentrazione rilevati per la diossina e per gli idrocarburi erano tali da renderli tossico-nocivi.

Si deduce, quindi, che l'ordinanza impugnata ha totalmente ignorato tali principi di diritto e non ha tenuto conto di tutta la documentazione in atti, tra cui oltre alla consulenza del dr. Albrizi vi era quella del dr. Cozzupoli, altro consulente del P.M., le cui conclusioni erano molto più restrittive e che, comunque, i valori relativi agli idrocarburi presenti nel cd. compost dell'azienda Agriflor S.r.l. risultavano superiori al limite di 50 mg/kg sulla s.s. previsto dalla Tabella 1, colonna A, di cui all'allegato 5 parte IV del D. Lgs n. 152/2006 per l'individuazione dei terreni da bonificare adibiti ad uso verde pubblico.

Si osserva, poi, in sintesi, che la normativa statale non indica valori limite alla quantità di sostanze pericolose, quali diossine, idrocarburi di origine minerale e fenoli nel compost o ammendante organico, in quanto tali sostanze, cancerogene o ad altissima tossicità, non devono affatto essere presenti; che tale principio di diritto trova conferma nel citato precedente di questa Corte; che ai sensi del DM 5.2.1998, punto 16, che individua i rifiuti suscettibili di recupero ai fini della produzione di compost, condizione essenziale per il loro impiego è l'assenza di sostanze pericolose, salvo quanto previsto relativamente ai metalli pesanti per i quali la norma rimanda all'allegato 1/B del D. Lgs n. 99/1992; in particolare l'art. 3 lett. e) del citato D. Lgs n. 99/1992 prescrive che l'utilizzo dei fanghi in agricoltura è ammesso solo se “..non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.”

Si deduce, quindi, che con la D.G.R. Veneto n. 235/2009 non solo si consente di diffondere sostanze pericolose, ma i valori limite fissati risultano ben superiori a quelli previsti nel D. Lgs n. 152/2006, parte IV, Titolo V, Allegato A relativamente ai terreni inquinati da bonificare, secondo le tabelle di raffronto riportate in ricorso relative alle sostanze IPA, PCB e PCDD/F. Si aggiunge che la predetta Delibera non indica alcun parametro per gli idrocarburi totali e nemmeno per gli oli minerali, cd. idrocarburi pesanti, dei quali deve ritenersi ammissibile la presenza senza alcun limite, pur trattandosi di sostanze classificate come pericolose in base al codice CER.

Con riferimento alla L. 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del D.L. n. 208//2008, si osserva che l'art. 6 quater rimanda alla Tabella A2 dell'allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2008 n. 208, ai sensi del quale sono considerati pericolosi i materiali contenenti “Idrocarburi totali”, allorché la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg e contengono almeno uno degli idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella e, cioè, a 0,001 mg/kg sulla s.s. per ogni singolo idrocarburo; che il limite degli idrocarburi pesanti per la bonifica di terreni ad uso verde pubblico cui deve essere assimilato il suolo agricolo è pari a 50 mg/kg. Si deduce, quindi, che la citata delibera della Regione Veneto n. 235/2009 ha fissato un valore di 6 mg/kg per quanto riguarda la sommatoria di alcuni IPA con la conseguente fissazione di limiti di gran lunga superiori



a quelli previsti dal citato DM n. 208/2008, con il conseguente contrasto della normativa regionale con quella statale. Si osserva che la normativa regionale è stata emanata senza tenere in alcun conto anche quanto stabilito, a proposito delle sostanze bioaccumulabili dai Regolamenti CE n. 2375/2001 e CEE/UE n. 1881 del 19.12.2006, che raccomandano l'impegno a limitare ai più bassi livelli possibili le emissioni nell'ambiente delle diossine e dei composti correlati al fine di ridurre la contaminazione della catena alimentare.

Con altro mezzo di annullamento si denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., ai sensi del cui disposto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il sequestro preventivo deve essere supportato esclusivamente dalla valutazione della congruità degli elementi rappresentati dal P.M. procedente al fine di accertare se gli stessi consentano di ricondurre l'ipotesi di accusa formulata in quella tipica prefigurata dalla norma incriminatrice.

Con memoria depositata il 9.11.2009 la difesa del Tenzon contesta la fondatezza del ricorso.

Nel ripercorrere l'iter processuale e fattuale della vicenda la difesa dell'indagato, in sintesi, osserva che il dr. Albrizio, nominato consulente del P.M. successivamente al dr. Cozzupoli, si è discostato notevolmente dalle conclusioni del primo esperto ed, in particolare, ha affermato che i valori di diossina rilevati nella misura di circa 2 ng/kg devono ritenersi molto bassi, in relazione ai limiti di 100 ng/kg, generalmente accettati a livello europeo in base alla considerazione della natura ubiquitaria di tale sostanza tossica; che detto consulente ha inoltre escluso la sussistenza di ogni problema inerente ai metalli pesanti ed ai fenoli ed ha ritenuto la presenza di idrocarburi compatibile con il valore limite di 1000 mg/kg..

Si osserva inoltre che, successivamente, è stata emanata la D.G.R.V. n. 235/2009, che ha fatto seguito ad iniziative di singole province ed a lavori di ricerca dell'ARPAV, con la quale sono stati fissati i limiti di concentrazione delle sostanze tossiche per i fanghi utilizzati in agricoltura, sia per lo spandimento diretto sui suoli che per la produzione di ammendanti, limiti che risultano di 6 mg/kg per gli IPA, di 0,8 mg/kg per i PCB e di 50 ng/I-TE/kg per i PCDD/F. E' stata inoltre emanata la L. n. 13/2009, di conversione del D.L. n. 208/2008, il cui art. 6 quater stabilisce la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi come pericolosi in base a quanto previsto nella tabella 2 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7.11.2008, che fissa la soglia di pericolosità in 1000 mg/kg per gli idrocarburi totali allorché il materiale contenga almeno uno degli idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quella indicata in tabella.

Sulla base della citata normativa, su richiesta dell'azienda, la Provincia di Verona ha autorizzato, con determinazione n. 1645 del 16 marzo 2009, "il progetto per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di compostaggio in località Lioncello della ditta Agriflor S.r.l." A tale autorizzazione ha fatto seguito la richiesta di dissequestro ed il successivo iter processuale.



Con riferimento ai motivi di ricorso si osserva che non vi è alcun contrasto tra il precedente di questa Corte ed il provvedimento di dissequestro, essendo fondati su dati normativi e fattuali diversi.

Si osserva, poi, che la normativa regionale sopra citata costituisce una presa d'atto del fatto che la diossina è pacificamente considerata una sostanza ubiquitaria, secondo lo stesso Regolamento CE n. 1881/06 del 19.12.2006, e può essere presente non solo nel compost ma addirittura negli stessi alimenti umani; che il valore limite stabilito da detta normativa per le diossine è inferiore a quello comunemente accettato a livello europeo e, comunque, il valore accertato dal consulente del P.M. risulta di gran lunga più basso di quello previsto dalla normativa europea.

In relazione alla presenza di idrocarburi si osserva che le disposizioni della DGRV n. 235/2009 risultano anche più restrittive rispetto ai valori limite indicati nella tabella 1, colonna A dell'Allegato 5, parte IV, del D. Lgs n. 152/2006 ed infatti il valore di concentrazione degli IPA è fissato nella tabella in 10 mg/kg, mentre nella delibera regionale in 6 mg/kg; quello dei PCB in 0,06 mg/kg a fronte di 0,8 mg/kg; che, in ogni caso, il valore del PCB accertato nel compost è pari a zero e quello degli IPA è stato al massimo pari a 0,378.

Si osserva ancora che il riferimento al D.M. 5.2.1998 si palesa errato, poiché tale normativa riguarda la individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, mentre nel caso in esame si è in presenza di un'attività regolarmente autorizzata; che è altresì errata l'affermazione del ricorrente, secondo il quale la tabella 2 dell'allegato A al DM 7.11.2008 fissa limiti quantitativi alla concentrazione di IPA, in quanto in detta tabella non è indicato il valore massimo di concentrazione dei singoli idrocarburi, bensì il limite di quantificazione richiesto in sede di analisi di ciascuno di essi; che tale interpretazione trova riscontro nella nota Prot. n. 32074 del 23.6.2009 dell'Istituto Superiore di Sanità ad integrazione del parere ISS del 5.7.2006 n. 0036565, che ha indicato valori limite tra i 100 e i 1000 mg/kg; che è stata erroneamente attribuita rilevanza in ricorso al parametro afferente alla concentrazione di idrocarburi, trattandosi di un dato generico, mentre l'unico rilevante è quello afferente alla concentrazione degli IPA.

Si osserva, poi, che il Regolamento CE 1881 del 19.12.2006, citato dallo stesso ricorrente, prevede, nell'allegato tecnico, la presenza di diossine nelle sostanze alimentari in concentrazione superiore a quella riscontrata dalla consulenza del dr Albrizio.

Si deduce, infine, in relazione all'art. 321 c.p.p., che è stata erroneamente richiamata la giurisprudenza afferente al procedimento di riesame delle misure cautelari, mentre nel caso in esame si tratta di un provvedimento di revoca del sequestro per fatti sopravvenuti in base ai quali è stata rilevata la insussistenza del fumus del reato.

Il ricorso è fondato in relazione a quanto di seguito precisato.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia di cosiddetto giudicato cautelare *“Le ordinanze inoppugnabili e quelle soggette ad impugnazione, che non siano state impugate o in ordine alle quali siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la*



caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, concretizza comunque il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione." (sez. III, 200242529, Raso, RV 223353; conf. sez. un. 199400026, Galluccio, RV 195806)

Orbene, sono stati affermati dalla precedente pronuncia di questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva confermato il sequestro preventivo degli impianti di compostaggio della ditta Agriflor, in relazione ai reati oggetto di indagine, i seguenti principi di diritto: "nell'esercizio dei predetti impianti sicuramente operano i limiti stabiliti per le sostanze inquinanti nella tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte quarta del D. Lgs n. 152/2006 e nell'allegato 2 al D. Lgs n. 271/2006. Ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs n. 152/2006 il recupero dei rifiuti deve avvenire *"senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora"* e, in applicazione di tali principi, deve ritenersi inibito l'impiego, per la produzione del compost, di sostanze classificate come sicuramente cancerogene

E' stato inoltre osservato nella citata pronuncia che, secondo le risultanze fattuali riportate nel provvedimento impugnato, i limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 risultavano superati per i metalli pesanti; che i livelli di concentrazione rilevati per la diossina e per gli idrocarburi erano tali da renderli nocivi.

Pertanto, in applicazione degli enunciati principi che regolano il cosiddetto giudicato cautelare non è consentito che vengano rimesse in discussione le affermazioni in punto di diritto e le risultanze fattuali divenute definitive, ovviamente ai soli fini della applicazione o del permanere della misura cautelare, mentre deve tenersi conto esclusivamente di un eventuale mutamento delle condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.

Ciò premesso, si osserva che l'ordinanza impugnata dopo avere indicato due provvedimenti normativi, peraltro di natura ed efficacia diversi, successivi alla precedente decisione che ha portato alla formazione del giudicato cautelare, e, cioè, il D.L. n. 208 del 30.12.2008, convertito nella L. n. 13 del 27.2.2009, e la delibera della G.R. Veneto del 10.2.2009 n. 235, si limita ad affermare che in base alle uniche risultanze tecniche, costituite dalla consulenza del dr. Albrizio, le soglie stabilite dai predetti provvedimenti per le sostanze inquinanti non risultano superate.

L'ordinanza, però, non contiene alcuna concreta indicazione in ordine ai parametri delle sostanze inquinanti rilevati nella consulenza del dr. Albrizio, in relazione ai dati normativi da essa citati, alla eventuale esistenza di altre risultanze tecniche che abbiano supportato il formarsi del precedente giudicato cautelare ed i motivi per cui, per effetto di ulteriori accertamenti, debbano ritenersi superate.



In altri termini l'ordinanza non contiene affatto la concreta indicazione delle ragioni per cui le risultanze fattuali, in relazione al ritenuto mutamento del quadro normativo, non debbano più ritenersi giustificatrici del permanere della misura cautelare.

Si palesa, pertanto, evidente il carattere apparente della motivazione del provvedimento impugnato che non consente di verificare se i giudici del tribunale della libertà abbiano tenuto conto delle precedenti decisioni in ordine alla misura cautelare e correttamente applicato le disposizioni normative citate nell'ordinanza.

E' il caso di ribadire ulteriormente sul punto che secondo la precedente pronuncia di questa Corte i giudici del riesame avevano rilevato il superamento dei limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 per taluni metalli pesanti; la presenza nel compost di livelli di concentrazione di diossine, sostanze sicuramente cancerogene, nonché degli idrocarburi tali da renderli tossico-nocivi, tanto che risultava essere stata attivata la procedura di messa in sicurezza dei siti e di eventuale bonifica del suolo.

Non è, peraltro, possibile l'esame in sede di legittimità delle risultanze processuali ai fini della verifica della correttezza giuridica ed argomentativa della decisione.

Né possono essere esaminate compiutamente le questioni di diritto prospettate dalle parti sulla base delle indicazioni fattuali contenute nel ricorso del P.M. e nella memoria difensiva dell'indagato, sia per la impossibilità di valutarle alla luce di corrispondenti dati fattuali contenuti nel provvedimento impugnato, che risultano del tutto omessi, sia per l'assenza di approfondimenti tecnici nella presente fase procedimentale ovvero per la mancata esposizione degli stessi nel provvedimento, che consentano l'esatto inquadramento delle predette questioni, che richiedono l'applicazione di specifiche conoscenze scientifiche, alla luce di opportuni approfondimenti peritali.

Deve essere tuttavia affermato, in virtù della precedente pronuncia di questa Corte, che i giudici della misura cautelare, ai fini della decisione, devono osservare le disposizioni di cui al D. Lgs n. 152/2006 se non modificate da altri dati normativi di pari efficacia.

Si deve, quindi, rilevare che la citata tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 fissa i valori massimi di concentrazione, mg-Kg-1, delle diossine al punto 92 (1×10^{-5}), nonché degli idrocarburi policiclici aromatici dal punto 25 al punto 38.

Si deve, poi, affermare in punto di diritto, con riferimento alle disposizioni citate nella impugnata ordinanza, che atti normativi secondari dell'ente locale non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle della legislazione statale, sicché i valori limite stabiliti dalla delibera della G.R. del Veneto n. 235 del 10.2.2009 non possono trovare applicazione se in contrasto con quelli indicati nella tabella citata, salvo che contengano limiti più restrittivi.

Quanto alla concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici il parere dell'Istituto Superiore di Sanità in data 14.4.2009, citato nella memoria difensiva dell'indagato, appare in contrasto con quello precedentemente espresso dallo stesso Istituto in data 5.7.2006 n. 0036555, che per gli IPA



fa riferimento a valori di concentrazione dei singoli idrocarburi superiori a quelli indicati nella stessa Tabella.

Va anche osservato che l'art. 6 quater del D.L. 30.12.2008 n. 208, convertito nella L. n. 13 del 27.2.2009, seppure formulato in termini ambigui sul punto del valore da attribuirsi alla Tabella A2, dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 7.11.2008, non individua un organo tecnico cui sia rimessa la fissazione di parametri limite di concentrazione per la individuazione dei rifiuti contenenti idrocarburi da classificarsi come cancerogeni.

Anche con riferimento agli IPA ed agli idrocarburi totali deve, pertanto, affermarsi che, in ogni caso, non possono essere superati i valori di concentrazione limite stabiliti nella citata tabella 1, colonna A, dell'allegato 5.

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto del cosiddetto giudicato cautelare e, per l'effetto, indichi gli specifici parametri di riferimento per la valutazione della nocività dei rifiuti contenuti nei dati normativi sopravvenuti, ritenuti applicabili; tenga conto di quelli di cui al D. Lgs n. 152/06, che, in ogni caso, non possono essere contrastati da atti normativi dell'ente locale di natura secondaria; precisi le eventuali ulteriori risultanze delle indagini per cui, alla luce dei citati dati normativi, non si ritengano più sussistenti le condizioni che avevano giustificato l'applicazione della misura cautelare.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11.2.2010.

IL PRESIDENTE

Purtoni

IL CONSIGLIERE RELATORE

Alfa Jr. Veri

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 18 MAR. 2010
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

dot. Fiorella Donati

